



# COMUNE DI CAGLIARI

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione **ordinaria** Convocazione **2<sup>a</sup>** Seduta **pubblica**

Oggi **venticinque** del mese di **marzo** dell'anno **duemilanove** in Cagliari nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato a termini dell'art.9 del Regolamento del C.C., si é riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

N. 13 All.: /

OGGETTO:

Approvazione Disciplinare per lo Svolgimento di Mercati di Imprenditori Agricoli ai sensi del D.M. 20.11.2007.

COMUNE DI CAGLIARI

Sindaco:	PRES.	ASS.	... Consiglieri:	PRES.	ASS.
Floris Emilio		X	Macciotta Giuseppe		X
Consiglieri:			Masia Francesco		X
Adamo Giorgio	X		Mereu Alessio	X	
Angius Giorgio	X		Mereu Salvatore	X	
Ballero Francesco		X	Perra Raimondo	X	
Ben Amara Radhouan		X	Petrini Maria Rita	X	
Bistrussu Raffaele		X	Piras Marco Fausto	X	
Businco Ettore	X		Pireddu Efsio	X	
Casu Paolo	X		Porcelli Maurizio	X	
Corsini Sandro	X		Sabiu Giandomenico	X	
Cozzolino Lorenzo	X		Scano Andrea	X	
Cugusi Claudio	X		Schirru Stefano		X
Cugusi Giorgio	X		Selis Gian Mario	X	
Depau Goffredo	X		Serra Alessandro	X	
Depau Marisa	X		Storelli Ugo		X
Espa Marco		X	Tavolacci Massimiliano	X	
Fiori Francesco	X		Tocco Edoardo	X	
Floris Antonello	X		Tumatis Claudio	X	
Floris Giovanni Gialetto	X		Vargiu Sandro	X	
Lai Aurelio	X		Zedda Massimo		X
Loche Fernanda	X		Zuncheddu Claudia		X
<b>Presenti: 30</b>			<b>Assenti 11</b>		

Presiede il Presidente del Consiglio Sandro Corsini

con l'assistenza del Segretario Generale Giovanni Battista Vargiu

**OGGETTO:** Approvazione Disciplinare per lo Svolgimento di Mercati di Imprenditori Agricoli ai sensi del D.M. 20.11.2007.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27.12.2006 n° 296 (Finanziaria 2007) che al comma 1065 dell'art. 1 prevede la promozione dello sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta;

Visto il decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in data 20.11.2007 che, in attuazione della predetta legge 296/2007, fissa requisiti uniformi e standar per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta degli imprenditori agricoli e che lo stesso decreto si pone come obiettivo primario quello di soddisfare le esigenze dei consumatori in ordine all'acquisto di prodotti agricoli che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione;

Dato atto che in seguito a numerose riunioni organizzate dal Comune e la volontà di valorizzare la vocazione agricola del territorio, promuovendo la conoscenza delle aziende produttrici agricole, favorendo la diffusione dei prodotti tipici locali e il consumo di prodotti di stagione, in particolare creando occasioni di incontro tra produttori e consumatori, al fine anche di calmierare i prezzi al consumo dei prodotti agricoli, garantire l'origine e la qualità dei prodotti;

Rilevato che, l'art. 4, 3° comma del D.M. 20.11.2007 prevede "I comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita";

Ritenuto di approvare il "disciplinare – tipo" avente natura regolamentare allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per poter autorizzare lo svolgimento di mercati cittadini sia su aree pubbliche che su aree o locali privati;

Ritenuto, in tale disciplinare, di individuare le zone da destinare per lo svolgimento di mercati Contadini su aree pubbliche nella domenica di tutti i mesi dell'anno, tenuto conto che L'Amministrazione Comunale dovrà, renderle idonee ai sensi della normativa igienico sanitaria;

Preso atto che, il D.M. 20.11.2007, all'art. 2 co. 1 lett.a) prevede che le aziende agricole partecipanti ai mercati contadini debbano essere ubicate nell'ambito territoriale amministrativo della regione o negli ambiti definiti dalle singole amministrazioni competenti;

Ritenuto opportuno, di individuare come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare ai mercati contadini, il territorio della Provincia di Cagliari prevedendo fin da ora che nel caso di svolgimento su aree pubbliche, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli può essere esteso alla Provincia del Medio Campidano, qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattività per il mercato contadino;

Preso atto che ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 co. 1 lett. b) del D.M. 20.11.2007 nei mercati agricoli è consentita "la vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile;

Ravvisata l'opportunità di prevedere nel disciplinare che i prodotti posti in vendita debbano provenire dall'ambito territoriale della Provincia di Cagliari e Medio Campidano;

Rilevati altresì, l'opportunità che gli imprenditori agricoli ammessi a partecipare ai mercati contadini, in sede di comunicazione di inizio attività da presentare al Comune sottoscrivano l'impegno a rispettare il disciplinare allegato al presente atto;

Ritenuto opportuno inoltre, di stabilire i seguenti contenuti essenziali del disciplinare in oggetto:

- 1) obbligo,, per il soggetto organizzatore, di possedere i requisiti morali previsti dall'art. 2 della L.R. 5/2006 sul commercio;

- 2) possibilità di partecipare ai mercati contadini in qualità di venditori soltanto da parte di imprenditori agricoli iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 co. 6 del D.lgs 228/2001 con limitazione agli imprenditori della Provincia di Cagliari e per eventuali posti residuali a quelli del Medio Campidano
- 3) obbligo che i partecipanti presentino apposita comunicazione d'inizio attività al Comune, sottoscrivendo anche l'impegno ad attenersi al disciplinare di mercato;
- 4) obbligo di pubblicizzare i prezzi della merce in vendita;
- 5) obbligo di indicare con cartelli chiari e ben visibili i prodotti non di propria produzione e la relativa provenienza;
- 6) obbligo di osservare l'orario di vendita stabilito con ordinanza sindacale;
- 7) cause di estromissione dal mercato e revoca e dell'autorizzazione.

Preso atto che il D.M. 20.11.2007, all'art. 4 commi 2 e 4, prevede che all'interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati;

VISTA la deliberazione G.C. n. 41 del 18.12.2008, avente ad oggetto: "Approvazione Disciplinare per lo Svolgimento di Mercati di Imprenditori Agricoli ai sensi del D.M. 20.11.2007. Proposta al Consiglio Comunale";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

"si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica firmato Dr. Sergio Spiga";

VISTO il parere favorevole, espresso in data 20.03.2009, dalla Commissione Consiliare Attività Produttive, che si riserva di presentare emendamenti in aula Consiliare, in sede di approvazione de Disciplinare.

VISTO il parere favorevole, espresso in data 23.03.2009, dalla Commissione Consiliare Statuto e Regolamenti, "con l'intesa che la medesima verrà opportunamente emendata in aula sulla base dei rilievi già individuati anche dalla CCP Attività produttive".

VISTI gli emendamenti, proposti dalla Commissione Attività produttive e preso atto dei pareri di regolarità tecnica, espressi sugli stessi emendamenti di seguito riportati:

- Emendamento n. 1:

All'art. 2, comma secondo, sostituire la lettera b) come segue: "Vendita nei mercati agricoli di prodotti ottenuti dalla propria azienda e/o di prodotti agricoli sottoposti a trasformazione, a condizione che la stessa riguardi intrinsecamente il prodotto stesso e non riguardi invece il suo imballaggio e la sua conservazione".

VISTO il risultato unanime favorevole della votazione al suindicato emendamento, espressa, con sistema elettronico, da parte dei 30 Consiglieri presenti e votanti;

- Emendamento n. 2;

All'Art. 6 comma primo, dopo la parola "rispettino", inserire la parola "tutte".

VISTO il risultato unanime favorevole della votazione al suindicato emendamento, espressa, con sistema elettronico, da parte dei 29 Consiglieri presenti e votanti (entra, rispetto alla votazione precedente il Cons. Zedda, ed escono i Conss. Cugusi G., Tumatis, Vargiu);

- Emendamento n. 3:

All'art. 7, sostituire il comma quinto come segue: "Il Comune di Cagliari rileverà direttamente, con frequenza almeno quindicinale, i prezzi dei mercati agricoli gestiti dalle organizzazioni private, dandone immediata e adeguata pubblicità sul sito internet dell'Amministrazione comunale".

VISTO il risultato della votazione, del suindicato emendamento, espressa con sistema elettronico, da parte dei 29 Consiglieri presenti e votanti (entrano, rispetto alla votazione precedente i Conss. Cugusi G., Vargiu, escono i Conss. Selis, Tavolacci);

- Emendamento n. 4:

Sostituire il primo comma dell'art. 9 con il seguente: "I mercati agricoli possono essere istituiti nel numero più idoneo a garantire la fruibilità dei servizi preposti verso la cittadinanza, su proposta della giunta comunale e sentita la Commissione consiliare permanente Attività produttive".

VISTO il risultato unanime favorevole della votazione espressa, sul suindicato emendamento, con sistema elettronico da parte dei 24 Consiglieri presenti e votanti (entra rispetto alla votazione precedente il Cons. Tavolacci, escono i Conss. Businco, Lai, Perra, Piras, Pireddu, Tocco);

- Emendamento n. 5:

All'art. 9 , comma quarto, sostituire le parole “un giorno...domenica” con “massimo due giorni alla settimana”.

VISTO il risultato della votazione sul suindicato emendamento, espressa, con sistema elettronico: presenti 24, favorevoli 20, voti contrari 3 (Loche, Mereu A., Tivolacci), astenuti 1 (Pporcelli);

- Emendamento n. 7:

All'art. 2. comma secondo, lettera a) sostituire la frase “...e in subordine...Iglesias” con la frase “e in subordine ove residuino posti nelle altre provincie della regione Sardegna”

VISTO il risultato favorevole della votazione sul suindicato emendamento, espressa con sistema elettronico: presenti 23 (esce, rispetto alla votazione precedente il Cons. Cozzolino), votanti 22, voti favorevoli 22, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Porcelli) ;

-Emendamento n. 8:

All'Art. 5, comma terzo, sopprimere la frase “in sede di prima assegnazione”.

VISTO il risultato della votazione, espressa sul suindicato emendamento, con sistema elettronico: presenti 24 (entra, rispetto alla votazione precedente il Cons. Perra), votanti 23, voti favorevoli 23, voti contrari nessuno, astenuti 1 (Porcelli);

-Emendamento n. 9:

All'Art. 6, comma secondo sopprimere la lettera e).

All'art. 6, dopo la lettera d) del secondo comma, inserire il seguente comma: “L' autorizzazione non rilasciata ai soggetti che hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti in materia di igiene sanità o frode in materia di commercio e per tutti i casi previsti ai sensi dall'art. 2 della L.R. n. 5 2006 sul commercio”.

VISTO il risultato unanime favorevole della votazione espressa sul suindicato emendamento con sistema elettronico da parte dei 23 Consiglieri presenti e votanti (entra rispetto alla votazione precedente il Cons..Cozzolino, escono i Conss. Cugusi G., Perra);

- Emendamento n. 10:

Sopprimere i quarto comma dell'art. 9, fatta salva la normativa in materia sanitaria per le diverse tipologie di prodotti.

VISTO il risultato unanime favorevole della votazione, espressa con sistema elettronico da parte dei 23 Consiglieri presenti e votanti;

VISTO il risultato, unanime favorevole, della votazione della deliberazione di Approvazione del disciplinare per lo svolgimento di Mercati di impenditori Agricoli ai sensi del D.M. 20.11.2007, così come emendato, espressa con sistema elettronico, da parte dei 22 Consiglieri presenti e votanti (esce, rispetto alla votazione precedente Cugusi C.);

## **DELIBERA**

1. Di approvare l'allegato disciplinare avente natura regolamentare, così come emendato, per lo svolgimento dei mercati contadini ai sensi del D.M. 20.11.2007;
2. Di individuare come ambito territoriale di ubicazione delle aziende agricole che possono partecipare ai mercati contadini, il territorio della Provincia di Cagliari prevedendo sin da ora che nel caso di svolgimento su aree pubbliche, l'ambito di appartenenza degli imprenditori agricoli può essere esteso al territorio del Medio Campidano, qualora il soggetto autorizzato verifichi che il numero dei partecipanti non sia tale da creare una sufficiente attrattività per il mercato contadino;
3. Di stabilire che, norma di natura regolamentare ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 267/2000, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, che le violazioni alle disposizioni previste dal disciplinare, commesse dai soggetti ammessi alla vendita nei mercati contadini vengano sanzionate con il pagamento di una somma a titolo sanzione amministrativa pecuniaria da €50,00 a €500,00, e comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni per le violazioni previste da altre specifiche norme vigenti, in particolare dalla L.R. n° 5/2006;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrate;

5. Di dare atto che il disciplinare di cui al punto 1 entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Giovanni Battista Vargiu )


**IL PRESIDENTE**  
(Sandro Corsini)




# COMUNE DI CAGLIARI

---

## REGOLAMENTO DEI MERCATI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

  
IL SEGRETARIO GENERALE  
(Giovanni Battista Vargiu)



  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
(Sandro Corsini)

(Allegato alla deliberazione CC. N. 13 del 25/03/2009)

# Regolamento dei mercati degli imprenditori agricoli

## Capo I Disposizioni generali

### **Art. 1 Obiettivo dei mercati agricoli**

I mercati agricoli sono istituiti o autorizzati dal Comune di Cagliari allo scopo di assicurare alla città un adeguato e costante rifornimento delle derrate alimentari, direttamente da parte degli imprenditori agricoli in modo da determinare i prezzi più convenienti delle merci esposte per effetto dell'accorciamento della filiera instaurando un rapporto diretto fra produttore e consumatore ai sensi del D.to del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 20.11.2007 pubblicato nella G.U.R.I n° 301 del 29.12.2007

In particolare i mercati agricoli perseguono le seguenti finalità:

- Promuovere lo sviluppo dell'attività di vendita diretta dei prodotti del territorio
- Promuovere la conoscenza della cultura rurale e delle produzioni agricole locali
- Promuovere azioni di informazione dei consumatori sulle caratteristiche dei prodotti in particolare in materia di tracciabilità degli stessi e garanzia della loro provenienza
- garantire l'acquisto di merce fresca e di stagione
- favorire la riduzione del prezzo di vendita al dettaglio con la garanzia di un giusto guadagno per il produttore, attraverso l'eliminazione di intermediari
- favorire la distribuzione diretta dei prodotti biologici
- ridurre i tempi di trasporto delle merci con benefici per l'ambiente e la sicurezza stradale

### **Art. 2 Tipo di gestione e modalità di partecipazione**

Il Comune di Cagliari istituisce o autorizza i mercati agricoli degli imprenditori e i relativi servizi al pubblico, e li gestisce direttamente o tramite consorzi privati o altre organizzazioni fra imprenditori agricoli, sia su area pubblica che su area privata.

Possono partecipare al mercato agricolo gli imprenditori agricoli di cui all'art.2135 del codice civile, comprese le cooperative di imprenditori agricoli ai sensi dell'art.1 comma 2, del D.to L.vo 18 maggio 2001 n°228, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29.12.1993 n°580 e che rispettino le seguenti condizioni:

- a) ubicazione dell'azienda agricola nella Provincia di Cagliari e in subordine ove residuino posti nelle altre province della regione Sardegna



- b) vendita nei mercati agricoli di prodotti ottenuti dalla propria azienda e/o di prodotti agricoli sottoposti a trasformazione, a condizione che la stessa riguardi intrinsecamente il prodotto stesso e non riguardi invece il suo imballaggio e la sua conservazione
- c) Possesso dei requisiti previsti dall'art.4 comma 6 del D.to L.vo 18.5.2001 n°228 e art.2 della LR.5/2006

## **Capo I I Organizzazione interna dei mercati**

### **Art. 3       Suddivisioni interne**

Ogni mercato deve avere una organizzazione distributiva per reparti omogenei, in conformità alle esigenze sanitarie e in modo da consentire alla clientela un agevole confronto tra prezzi e qualità delle merci.

### **Art. 4       Orari di apertura e chiusura**

Gli orari di apertura e chiusura dei mercati e quelli di vendita al pubblico sono stabiliti dal Sindaco.

Nel caso di mercato organizzato da privati, sono concordati dalla organizzazione responsabile, con il Comune di Cagliari.

In tale ultimo caso, l'organizzatore responsabile, richiede al Sindaco contestualmente alla autorizzazione, l'orario da concordare di apertura al pubblico, che non può essere inferiore alle 4 ore giornaliere.

### **Art. 5       Presentazione delle domande**

Gli imprenditori agricoli , singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, su area pubblica o privata devono presentare domanda al Comune, ove lo gestisca direttamente.

La domanda in regola con l' imposta sul bollo, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente , dell'iscrizione al registro delle imprese e del luogo di ubicazione dell'azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e la richiesta di assegnazione di un posteggio nel mercato agricolo

I posti dei mercati su area pubblica verranno assegnati con bando di pubblico concorso ai sensi della L.R.5/2006 e successivamente in ordine di provenienza cronologica sulla base di graduatoria aperta.

La domanda deve essere corredata da autocertificazione attestanti:

Status di Imprenditore Agricolo Professionale

Possesso di precedenti autorizzazioni amministrative o /o sanitarie

Possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e responsabilità per i prodotti venduti

Copia di documento di identità personale

#### **Art. 6 Rilascio autorizzazioni di vendita**

Nel caso di mercati di imprenditori agricoli, proposti e gestiti direttamente da organizzazioni di produttori o loro consorzi, queste ultime presenteranno domanda al Comune corredata dai seguenti documenti:

a-Regolamento di funzionamento del mercato non contrastante con quello Comunale.

b-Dichiarazione con autocertificazione in merito al possesso dei requisiti previsti dal decreto MIIPAF del 20.11.2007 da parte degli imprenditori agricoli che intendano partecipare al mercato.

c- Possesso di polizza assicurativa per responsabilità civile e responsabilità per i prodotti venduti.

d-copia del documento comprovante la disponibilità dell'area nella quale si intende svolgere il mercato.

e-copia del documento di identità personale del legale rappresentante dell'organizzazione che intende gestire il mercato.

Il Comune rilascerà l'autorizzazione all'esercizio per la vendita diretta nei mercati agricoli agli imprenditori agricoli che rispettino tutte le seguenti condizioni:

a)Vendano prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nel territorio delle Province di Cagliari, Medio Campidano e Carbonia Iglesias nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del codice civile

b)Vendano esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice

c)Esercitino l'attività di vendita all'interno del mercato agricolo personalmente ovvero tramite soci in caso di società agricola e di società ai sensi dell'art.1 comma 1094 della legge 27.12.2006, n° 296, i relativi familiari coadiuvanti oppure il personale dipendente di ciascuna impresa

d)Ottemperino a quanto previsto dal D.to L.vo 18.5.2001 n°228

e) L'autorizzazione non sarà rilasciata ai soggetti che hanno riportato condanne passate in giudicato per delitti in materia di igiene e sanità o frode in materia di commercio e per tutti i casi previsti ai sensi dell'art. 2 della L.R. 5/2006 sul commercio.

Ai sensi del punto 2 dell'art.4 del decreto MIIPAF del 20.11.2007 nel mercato agricolo è ammessa la trasformazione dei prodotti e lo svolgimento di attività culturali, didattiche e dimostrative delle produzioni agricole e alimentari.

### **Art. 7 Identificazione delle persone e monitoraggio dei prezzi**

Gli operatori del mercato sono tenuti ad esporre chiaramente i prezzi di vendita ed ogni altra indicazione utile al riconoscimento della merce, compresa l'origine, ai sensi della normativa vigente.

Dovranno inoltre esporre chiaramente il nome commerciale della ditta, ai fini del riconoscimento da parte dei cittadini del soggetto venditore.

Nei mercati gestiti da organizzazioni di agricoltori, i prezzi dei prodotti posti in vendita, dovranno essere settimanalmente rilevati a cura del soggetto gestore e trasmessi al comune, affinché vengano pubblicati nel sito internet.

Nei mercati gestiti in via diretta dal Comune, esso provvede attraverso il suo personale alla rilevazione dei prezzi.

Il Comune di Cagliari rileverà direttamente con frequenza almeno quindicinale, i prezzi dei mercati agricoli gestiti dalle organizzazioni private, dandone immediata e adeguata pubblicità sul sito internet dell'Amministrazione Comunale

Ogni azienda partecipante dovrà trasmettere mensilmente al comune una lista delle categorie e tipologie di prodotto poste in vendita con i relativi prezzi praticati.

### **Art. 8 Pulizie**

Le pulizie dei mercati degli imprenditori agricoli vanno effettuate subito dopo la chiusura degli stessi.

Ogni operatore deve pulire il suo posteggio e depositare i rifiuti prodotti nei cassonetti appositi nel rispetto delle regole sulla raccolta differenziata.

Durante l'orario di vendita le aree mercatali devono essere sempre tenute pulite.

L'area una volta sgomberata dovrà essere lasciata pulita

## **Capo III Reparti e posteggi**



## **Art. 9 Tipologie dei posteggi e loro ubicazione**

I mercati agricoli possono essere istituiti nel numero più idoneo a garantire la fruibilità dei servizi preposti verso la cittadinanza, su proposta della Giunta Comunale, sentita la Commissione Consiliare Permanente Attività Produttive

La scelta delle aree da destinare a questo scopo dovrà essere concordata con le circoscrizioni.

La grandezza dei posteggi dovrà avere una dimensione standard di mt 4x5 e dovranno lasciare uno spazio fra loro di almeno un metro e la corsia di passaggio fra i banchi non può essere inferiore a mt 2,50, il tendone di copertura dovrà essere alto da terra almeno 2 metri misurati nella parte più bassa ai sensi dell'art.14 della Del. G.R.15/15 del 19.04.2007

Possono operare per un massimo di due giorni alla settimana

Sono fatte salve le normative in materia sanitaria per le diverse tipologie dei prodotti in vendita

## **Art. 10 Arredo posteggio**

Ogni posteggio dovrà essere arredato a cura del venditore con l'attrezzatura più adatta all'uso per cui deve essere destinata nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Il mancato adeguamento alle disposizioni della AUSL in sede di ispezione comporta la revoca della concessione.

## **Art. 11 Calendario del mercato**

Il sindaco può disporre con ordinanza le aperture e chiusure relative alle giornate festive dei mercati.

Non possono essere derogate le chiusure relative alle seguenti giornate, ove siano concomitanti con la data della festività, in conformità alla legge regionale sul commercio:

1 gennaio- Pasqua- 25 Aprile- 1° maggio- 25 e 26 Dicembre.

## **Art. 12 Pagamento tassa di occupazione del suolo pubblico e TARSU**

Ogni operatore è obbligato al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico e della Tarsu.

Il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico entro il termine del giorno 5 del mese di scadenza, comporta il pagamento degli interessi per morosità, nella misura del tasso legale vigente.

Ove la morosità si protragga per oltre un mese si fa luogo alla revoca.

## Capo IV Disposizioni in materia di igiene e salute pubblica

### **Art. 13 Disposizioni in materia di igiene e salute pubblica**

Il mercato si svolge nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie di cui al regolamento CE n°852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004.

Per garantire al massimo l'igiene degli alimenti, ogni concessionario dovrà curare in maniera scrupolosa l'igiene della persona, usare vestiario pulito, in modo particolare il camice e un' idoneo copricapo che trattiene la capigliatura e trattare le merci che lo consentono, come il pane e i salumi con l'uso di guanti monouso o pinze inox.

### **Art. 14 Bilance**

Ogni concessionario dovrà usare esclusivamente bilance a peso netto, possibilmente elettroniche, posizionate in maniera tale che il compratore possa agevolmente leggere il peso e il prezzo.

### **Art. 15 Utilizzo di carta**

Ogni concessionario dovrà usare carta per involgere della qualità e grammatura prevista dalla legge.

## Capo V Sanzioni

### **Art. 16 Sanzioni**

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 50€ ad un massimo di €500. La sanzione sarà comminata secondo le procedure di cui alla L.24.11.1981 n°689 e successive modifiche ed integrazioni.

### **Art. 17 Norme speciali**

Sono fatte salve e richiamate le norme speciali in materia di disciplina del commercio e le sanzioni ivi previste in particolare gli artt.17 e18 della L.R.5/2006